

Vitto e alloggio – regime Iva e Imposte dirette.

Con l'art. 83 co. 28-bis – 28quater, D.L. 25.6.2008, n. 112, convertito con modifiche dalla L. 6.8.2008, b. 133, sono state apportate modifiche significative in materie di spese per prestazioni alberghiere e di ristorazione ai fini dell'Iva e delle imposte sul reddito.

IVA

E' stata abolita la previsione dell'indetraibilità oggettiva del tributo, pertanto, l'imposta sulle prestazioni alberghiere e di ristorazione è detraibile ai sensi dell'art. 19 DPR 633/1972 nella misura in cui i servizi risultino inerenti ad operazioni che consentono l'esercizio del diritto. A tale scopo è prescritto il possesso della fattura da richiedere esplicitamente al soggetto che eroga il servizio non oltre il momento di effettuazione delle prestazioni. Tuttavia, le prestazioni alberghiere e di ristorazione inquadrabili tra le spese di rappresentanza, continuano ad essere indetraibili ai sensi dell'art. 19-bis1, comma 1 lett. h) DPR 633/1972.

Nel caso in cui, per vari motivi, non sia disponibile la fattura e quindi non sia possibile detrarsi l'Iva sulle spese di vitto e alloggio ne consegue l'impossibilità per l'imprenditore o il professionista di dedurre dal reddito imponibile Ires o Irpef e Irap l'Iva compresa nel costo sostenuto.

Imposte sui redditi

a) **Reddito di lavoro autonomo**

Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2008 le spese relative alle prestazioni alberghiere e alle somministrazioni di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75% e, in ogni caso, per non più del 2% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta. Se il costo sostenuto entro il limite del 75% si configura come spesa di rappresentanza deve rispettare anche l'ulteriore parametro dell'1% dei compensi e che le spese di vitto ed alloggio sostenute per la partecipazioni a convegni, congressi e simili si considerano nella misura del 75% e si deducono nel limite del 50%.

b) **Reddito d'impresa**

E' stabilita la riduzione al 75% del limite di deducibilità dei costi sostenuti per le prestazioni in questione. Tale soglia riguarda anche le spese che si configurano come costi di rappresentanza, sempre che siano ammesse in deduzione ex. Art. 108 comma 2 DOR 917/1986. Tuttavia le spese di vitto e alloggio sostenute dal datore di lavoro per le trasferte dei dipendenti e dei titolari dei rapporti di collaborazione a progetto e di collaborazione coordinata e continuativa al di fuori del territorio comunale sono ammesse interamente in deduzione ex art. 95 co.3 DPR 917/1986.

Busto Arsizio (VA), 19 Maggio 2009